

Associazione di Volontariato
"Un Sorriso per Te"

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "UN SORRISO PER TE" CODICE FISCALE 98119100786 COSTITUITA IL 03.08.2017 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 03 del mese di gennaio anno 2019 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 11.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione dott.ssa Lucia De Paola dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig. Luigi Nesticò. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo e conservare la qualifica di volontariato dell'organizzazione medesima.

Il Presidente fa inoltre presente che la compagine associativa è stata estesa ad un numero di 7 soci così come previsto dall'art. 32 c. 1 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con la denominazione per esteso dell'acronimo ODV – Organizzazione di Volontariato nonché la sigla ETS da apporre successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale, in qualsivoglia comunicazione esterna. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 14.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL SEGRETARIO

Luigi Nesticò

I SOCI

Rosa Missoni
Maria Grazia De Paola
Mary Jo Bolin

IL PRESIDENTE

Lucia De Paola
Rosa Immacolata Nisticò
Vincenzo Nesticò

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE Cosenza
7 GEN 2019

Registrato al n° 17 della Serie 30
Importo versato € Esente con F23

Statuto

Organizzazione di Volontariato

"Un sorriso per te" - ETS

Art. 1 Oggetto sociale

Nel rispetto del codice civile e del **Codice del Terzo Settore** l'Associazione di volontariato **"Un sorriso per te" - ETS**, da ora in avanti denominata Associazione svolge senza scopo di lucro, finalità civiche e di solidarietà sociale. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui **all'art. 5 del Codice del Terzo Settore**, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastico, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione ai sensi **dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore** potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.

L'adesione all'Associazione é libera, il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 Attività

L'Associazione ha nello specifico l'obiettivo di fornire assistenza alle persone svantaggiate favorendone il miglioramento della qualità di vita (banco alimentare, distribuzione indumenti, disbrigo pratiche).

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 Soci

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 5 Recesso ed esclusione dei soci

La qualità di associato non è trasmissibile e l'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere

comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l'interessato.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica, ai sensi dell'art. 34 comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
- h) scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell'avviso, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 Consiglio Direttivo

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 ad un massimo di 9 membri e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 9 Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

Art. 10 Organo di controllo (eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 Volontari

L'Associazione si avvale di volontari, che iscriverà in un apposito registro, i quali svolgeranno, per conto dell'associazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà nello svolgimento delle proprie attività.

L'attività del volontario, così come previsto dall'art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui all'art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 13 Libri sociali obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 Scritture contabili e bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

Art. 15 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 16 disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

**ATTO COSTITUTIVO
DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
" Un sorriso per Te "**

In data 03/08/17 in Cosenza alla Via Gramsci, n.13 , si sono riuniti i seguenti signori:

- Lucia De Paola nata a Cosenza (CS) il 14-01-73 CF: DPL LCU 73A54D086U residente a Cosenza (CS);
- Luigi Nesticò nato a Fuscaldo (CS) il 16-03-74 CF: NST LGU 74C16 D828B residente a Cosenza (CS)
- De Paola Maurizio nato a Cosenza (CS) il 04/07/1968 CF: DPL MRZ 68L04 D086E residente a Cosenza

Che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

E' costituita tra i seguenti comparenti l'Associazione di Volontariato costituita ai sensi della Legge 266/91 avente la seguente denominazione: **" Un sorriso per te "**

Art. 2

L'Associazione ha sede in Cosenza via Gramsci n. 13 -CS

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo

Art.4

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di scopo di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. Si propone di espletare le attività ed i servizi socio-sanitari (dettagliate nello Statuto allegato).

Art. 5

I comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da due membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono la cariche:

Presidente: Lucia De Paola;
Segretario: Luigi Nesticò;
Consigliere: De Paola Maurizio

Art. 6

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Lucia De Paola
L. Nesticò

Art.7

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive apposite Assemblies dei soci.

Art. 8

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Art.9

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dall'Associazione qui costituita. La registrazione si richiede in esenzione dai bolli, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 266/1991.

Cosenza li 03/08/2017

Il Presidente

Maria De Pace

Il Segretario

L. V. Neri

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA
07 AGO. 2017
Registrato il 1468 della Serie 32
Importo versato Escl. con F23

Ala



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Un sorriso per te"

Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede

- a) E' costituita con sede in Cosenza in via Gramsci n.13, l'organizzazione di volontariato avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta denominata "un sorriso per te", di seguito detta organizzazione.
- b) I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici ispirandosi ai principi espressi dalla legge n.266 dell'11 Agosto del 1991, dalla legge regionale della Calabria, n.33 del 2012 e da loro eventuali modifiche.

Art.2 Finalità

L'organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti non ha alcuno scopo di lucro, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha per fini principali:

- il riuso di oggettistica, abiti, calzature dismessi o offerti da negozi a titolo di rimanenze per essere destinate all'aiuto solidale delle persone svantaggiate.
- raccolta alimenti;
- punto di aiuto nella ricerca lavoro;
- spesa a domicilio per anziani e disabili;
- disbrigo pagamenti di bollettini e ricariche telefoniche per persone svantaggiate;
- convenzioni per bambini disagiati o disabili: scolastiche e in strutture ricreative;
- iniziative di beneficenza

L'attività dell'Associazione si intende svolta a favore di terzi estranei alla stessa.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Essa esclude la remunerazione degli Associati sotto qualsiasi forma, stabilisce l'elettività e la gratuità delle cariche associative e la gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti.

Art.3

Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

nr

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Proibiviri entro 30 giorni il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Rimane esclusa la temporaneità della vita associativa da parte del socio.

Art. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Segretario/ Tesoriere;
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti.

Art.6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, il Vice Presidente che è anche il Segretario, il consigliere.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale (qualora si presentasse l'esigenza);
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8 **Presidente**

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.



Art.9
Segretario – Tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.10
Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile.

Art.11
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.12
Gratuità e durata delle cariche e delle prestazioni

Tutte le cariche sociali e le attività dei soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13
Risorse economiche – Quota sociale

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;



- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo (entro il 31 ottobre dell'anno in corso per l'anno successivo) e consuntivo (entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (facendo riferimento all'art. 21 C.C.)

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.15

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Per entrambi i casi ci si attiene al dettato dell'art.21 del C.C.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

W

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

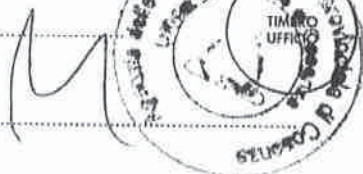
CODICE FISCALE 98119100786	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE UN SORRISO PER TE		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA GRAMSCI 13		
C.A.P. 87100	COMUNE COSENZA	PROV. CS

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE DPLLCU73A54D086U	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE DE PAOLA LUCIA	

DATA 07/08/2017

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT COSENZA